



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.8.2022
COM(2022) 395 final

2022/0235 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia riguardo all'integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio del gas nell'*acquis* della Comunità dell'energia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione a adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia riguardo all'integrazione del regolamento dell'UE sullo stoccaggio del gas¹ nell'*acquis* della Comunità dell'energia.

Data l'importanza dello stoccaggio per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina, a marzo 2022 la Commissione ha presentato con urgenza una proposta di regolamento sullo stoccaggio del gas allo scopo di assicurarsi che l'UE sia preparata a un'eventuale interruzione delle forniture di gas il prossimo inverno. Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 è stato approvato con procedura accelerata a livello di Unione dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrato in vigore il 30 giugno.

Il regolamento dovrebbe essere integrato con urgenza nell'*acquis* della Comunità dell'energia. A norma del trattato della Comunità dell'energia, la Commissione europea ha il diritto esclusivo di presentare a tal fine una proposta di decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia. In occasione della riunione informale del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia dell'8 luglio, i ministri delle parti contraenti si sono espressi a favore dell'adozione urgente da parte della Comunità dell'energia del regolamento dell'UE sullo stoccaggio del gas. Vista l'urgenza, la presente decisione sarà adottata dal Consiglio ministeriale con procedura scritta.

La posizione dell'UE riguardo alla proposta della Commissione di integrare il regolamento dev'essere stabilita con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'Unione europea e il mondo stanno affrontando una crisi energetica. La Russia, uno dei maggiori fornitori di energia al mondo, ha invaso l'Ucraina, il principale paese di transito del gas verso l'Europa, causando perturbazioni nei mercati mondiali dell'energia che hanno messo a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento e fatto salire i prezzi ai massimi storici.

L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha messo in luce i rischi intrinseci della forte dipendenza dai combustibili fossili importati. L'UE deve agire sia per garantire la propria resilienza, sia per sostenere i paesi più vulnerabili alle crisi.

Per garantire l'approvvigionamento energetico, negli ultimi mesi l'Unione europea ha raggiunto rapidamente un accordo su un regolamento sullo stoccaggio del gas, che dovrebbe essere integrato con urgenza nell'*acquis* della Comunità dell'energia.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe essere di approvare il progetto di decisione.

¹ GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17.

3. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

3.1. Base giuridica procedurale

3.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3.2. Base giuridica sostanziale

3.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194 TFUE.

3.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia riguardo all'integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio del gas nell'*acquis* della Comunità dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia²,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 79, 24 e 25,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è parte della Comunità dell'energia.
- (2) Il trattato che istituisce la Comunità dell'energia è stato concluso dall'Unione con decisione 2006/500/CE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° luglio 2006.
- (3) Uno dei compiti principali della Comunità dell'energia è organizzare i rapporti tra le parti e dare vita a un assetto giuridico ed economico per i settori dell'elettricità e del gas.
- (4) Data l'importanza dello stoccaggio per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione ha adottato con urgenza il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo stoccaggio del gas³. Esso dovrebbe essere integrato con urgenza nell'*acquis* della Comunità dell'energia.
- (5) A norma dell'articolo 79 del trattato della Comunità dell'energia, la Commissione ha la facoltà di proporre le misure e gli adattamenti del caso, conformemente al titolo II di detto trattato, in relazione all'adattamento e all'evoluzione dell'*acquis* comunitario.
- (6) L'integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 nell'*acquis* della Comunità dell'energia contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Comunità stessa e gioverà alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico delle parti contraenti,

² GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

³ Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione da adottare a nome dell'Unione è di approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale che figura nell'allegato della presente decisione.

La Commissione può, alla luce delle osservazioni delle parti contraenti della Comunità dell'energia, concordare modifiche minori prima o durante la procedura di adozione del Consiglio ministeriale senza bisogno di un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*